



## COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

Provincia di Milano

Codice: 11134

### Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 29/04/2014

**OGGETTO:** APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC"

SESSIONE ORDINARIA	SEDUTA PUBBLICA	PRIMA CONVOCAZIONE
--------------------	-----------------	--------------------

L'anno 2014 addì ventinove del mese di Aprile, alle ore 21:00 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal T.U.E.L. – Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

MAZZA MARIO	P	PERANI FRANCO	P
AMERENA FRANCESCO	P	SALVATORI LUISA	P
BORDONI VIRGINIO	P	TOSI PATRIZIA	A
BUSON GIOVANNI	P	DEL FABBRO DARIO	P
CAPELLI NELVIO	P	DIPAOLA DAVIDE	P
DI FRANCESCANTONIO ALDO	P	GALVANO FRANCESCOS	P
FIORILLO FRANCO	A	MASTROPASQUA RICCARDO	P
FUSTO LUIGI	P	RODOLFI GIORGIO	A
ITALIA SALVATORE	P		

**Totale Presenti: 14 Totale assenti: 3**

Assiste il Segretario Comunale **CARDAMONE DOTT.SSA ANTONELLA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. **FUSTO LUIGI** nella sua qualità di **Presidente** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



## COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

Provincia di Milano

Codice: 11134

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), composta da:

- IMU (imposta municipale propria) – componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali (ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9) ;
- TASI (tributo servizi indivisibili) - componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
- TARI (tributo servizi rifiuti), componente destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visti i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che introducono la disciplina della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della medesima;

Valutata l'opportunità di procedere con l'approvazione di un unico regolamento IUC che comprenda al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU, TASI e TARI;


Richiamato il comma 682 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che testualmente recita: “  
*Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:*

a) *per quanto riguarda la TARI:*

1. *i criteri di determinazione delle tariffe;*
2. *la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;*
3. *la disciplina delle riduzioni tariffarie;*
4. *la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;*
5. *l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;*

b) *per quanto riguarda la TASI:*

1. *la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;*



## COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

Provincia di Milano

Codice: 11134

2. *l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;*"

Visto il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

Visto il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, istitutivo della TARES;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 14/04/2014 ai sensi del comma 692 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 si è proceduto alla nomina del Funzionario Responsabile dell'imposta unica comunale (IUC);

Vista la bozza di regolamento comunale IUC, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il D.M. 19 dicembre 2013, che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 28 febbraio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;

Richiamato il decreto del Ministro dell'Interno 13 febbraio 2014 che stabilisce "*Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è ulteriormente differito dal 28 febbraio al 30 aprile 2014.*" - pubblicato nella G.U. n. 43 del 21 febbraio 2014.

Considerato, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13bis D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214 che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;



## COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

Provincia di Milano

Codice: 11134

Richiamata la circolare prot. 4033/2014 del 28 febbraio 2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze avente oggetto: *"Imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. 1, commi da 639 a 704 e 731, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147. Procedura di trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti"*;

Dato atto che la seduta consiliare viene registrata e che la relativa trascrizione della registrazione a cui si fa riferimento, è oggetto di apposito Processo Verbale di seduta.

Visto l'allegato parere favorevole espresso, dal responsabile dei Servizi Finanziari, sotto il profilo della regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente deliberazione ai sensi dell'art.49 1° comma del Dlgs. 267/2000 e dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 introdotto dall'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, come modificata dalla Legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213.

Visto l'allegato parere favorevole espresso, dal responsabile dei Servizi Tecnici, sotto il profilo della regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente deliberazione ai sensi dell'art.49 1° comma del Dlgs. 267/2000 e dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 introdotto dall'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, come modificata dalla Legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213.

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione, espresso dal Responsabile del Settore Servizi Finanziari, ai sensi del disposto dell'art. 49, 1° comma e 147 bis del Dlgs 267/2000.

Visto il parere favorevole reso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. b) n° 7 del D.Lgs. 267/2000; allegato alla presente deliberazione quale parte sostanziale ed integrante;

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. zero, astenuti n. 4 (Galvano, Del Fabbro, Mastropasqua, Dipaola), resi per alzata di mano, su n. 14 presenti (assenti n. 3: Fiorillo, Tosi, Rodolfi).

### DELIBERA

1. Di adottare un unico Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale "IUC", che comprende al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU – TASI –TARI, allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. Di approvare l'allegato regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, composto da n. 67 articoli;



## COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

Provincia di Milano

Codice: 11134

3. Di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014;
4. Di provvedere, ai sensi del l'art. 10, comma 2 lettera a), del D.L. 35/2013 a pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale dell'Ente;
5. Di provvedere a trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, mediante inserimento nel Portale del Federalismo fiscale, secondo le disposizioni contenute nella circolare del MEF prot. 4033/2014 del 28 febbraio 2014, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
6. Di dare atto che l'inserimento della presente deliberazione sul Portale del Federalismo Fiscale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dall'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 201/2011, convertito dalla L. 214/2011;

### SUCCESSIVAMENTE

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. zero, astenuti n. 4 (Galvano, Del Fabbro, Mastropasqua, Dipaola), resi per alzata di mano, su n. 14 presenti (assenti n. 3: Fiorillo, Tosi, Rodolfi).

### DICHIARA

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.



**COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI**  
(Provincia di Milano)

*Il Revisore Legale*

Vizzolo P.,

18 aprile 2014

Verbale n. 7 / 2014

---

**OGGETTO: PARERE SULLA PROPOSTA DI "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)"**

---

### **L'ORGANO DI REVISIONE**

Vista la proposta di "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)" predisposta dagli Uffici Comunali;

Preso atto:

- che il suddetto Regolamento è volto a disciplinare l'applicazione nel Comune di Vizzolo Predabissi dell'Imposta Unica Comunale (IUC), introdotta dall'art. 1, commi da 639 a 704 e 731, della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014);
- che detto Regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta al Comune dall'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997;

Verificato che il sopra citato Regolamento non comporta immediati riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sui patrimoni dell'Ente;

Preso atto dei pareri favorevoli espressi sotto il profilo tecnico dai competenti Responsabili comunali, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto l'art. 239 (*Funzioni dell'organo di revisione*) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., disciplinante le funzioni attribuite all'Organo di revisione e rilevata la propria competenza ad esprimere parere in merito ai sensi del comma 1 - lettera b), punto 7;

Tutto ciò premesso e verificato, il sottoscritto Revisore Legale,

### **ESPRIME**

ai sensi dell'art. 239, comma 1 - lettera b), punto 7) - del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., parere favorevole, per quanto di competenza, sulla proposta di Regolamento in oggetto indicato.



Il Revisore Legale  
Roberto Midali



**Comune di  
Vizzolo Predabissi  
Provincia di Milano**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE  
"IUC"**

*(Approvato con Deliberazione Consiliare n.21 del 29.04.2014...)*

## **PREMESSA**

### **Imposta Unica Comunale (IUC)**

L'imposta Unica Comunale, di seguito denominata "IUC", si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

**La IUC, di seguito regolamentata, si compone:**

1. della **tassa sui rifiuti (TARI)**, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
2. di una componente riferita ai servizi, che si articola nel **tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobili;
3. dell'**imposta municipale propria (IMU)**, di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;



# **INDICE**

**Parte 1^**  
**Disciplina generale**  
**"IUC"**  
**(Imposta Unica Comunale)**

**Parte 2^**  
**Regolamento componente**  
**"TARI"**  
**(Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione**  
**dei rifiuti)**

**Parte 3^**  
**Regolamento componente "TASI"**  
**(Tributo sui servizi indivisibili)**

**Parte 4^**  
**Regolamento componente "IMU"**  
**(Imposta Municipale propria )**

## **Parte 1^**

### **Disciplina generale "IUC" Imposta Unica Comunale**

#### **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

- ART. 1. DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC" pag.5
- ART. 2. TERMINI E MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLE  
TARIFFE E ALIQUOTE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC" pag.5
- ART. 3. DICHIARAZIONI pag.5
- ART. 4. MODALITA' DI VERSAMENTO pag.6
- ART. 5. SCADENZE DI VERSAMENTO pag.7
- ART. 6. VERSAMENTO DEL TRIBUTO pag.7
- ART. 7. RISCOSSIONE pag.7

#### **TITOLO II DISPOSIZIONI COMUNI**

- ART. 8. FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO pag.8
- ART. 9. VERIFICHE - ACCERTAMENTO - SANZIONI ED  
INTERESSI pag.8
- ART. 10. RISCOSSIONE COATTIVA pag.10
- ART. 11. CONTENZIOSO pag.11
- ART. 12. RIMBORSI pag.11
- ART. 13. CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO pag.12
- ART. 14. NORME FINALI pag.12
- ART. 15. TRATTAMENTO DATI PERSONALI pag.10
- ART. 16 ENTRATA IN VIGORE pag.12

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1 DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC"**

1. Con il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto Legislativo n. 446 del 1997, viene disciplinata l'applicazione dell'imposta Unica Comunale "IUC" nel Comune di Vizzolo Predabissi, istituita dall'articolo 1 commi 639 e seguenti, della Legge n. 147 del 27/12/2013.

### **Articolo 2 TERMINI E MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E ALIQUOTE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC"**

1. Il Consiglio Comunale è tenuto ad approvare, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione:
  - a) le tariffe della TARI: in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso per quanto di propria competenza;
  - b) le aliquote della TASI: in conformità con i servizi e i costi individuati;
  - c) le aliquote e detrazioni IMU.

### **Articolo 3 DICHIARAZIONI**

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a

quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, in sede di prima applicazione, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'articolo 14 del D.L. 201/2011.
4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

#### **Articolo 4 MODALITA' DI VERSAMENTO**

1. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del D.Lgvo n. 446/1997, direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (Mod. F24), secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.
2. Il versamento della TARI è effettuato, direttamente al Comune, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, (Mod. F24), nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
3. Il versamento dell'IMU è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (Mod. F24), secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

**Articolo 5**  
**SCADENZE DI VERSAMENTO**

1. Per quanto riguarda le scadenze dei pagamenti IMU, le stesse sono fissate per legge:  
16 GIUGNO - ACCONTO  
16 DICEMBRE - SALDO
2. Per quanto riguarda le scadenze dei pagamenti TASI, ai sensi dell'articolo 1 comma 688 L. 147/2013 così come modificato dal D.L. 16/2014, il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale:  
ENTRO 30 GIUGNO - ACCONTO  
ENTRO 31 DICEMBRE - SALDO
3. Per quanto riguarda le scadenze dei pagamenti TARI, ai sensi dell'articolo 1 comma 688 L. 147/2013 così come modificato dal D.L. 16/2014, il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale:  
ENTRO 31 MAGGIO - ACCONTO  
ENTRO 30 NOVEMBRE - SALDO
4. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

**Articolo 6**  
**VERSAMENTO DEL TRIBUTO**

1. Il calcolo della componente tributaria IMU avviene in autoliquidazione ad opera dei contribuenti interessati.
2. Per la TARI e la TASI la liquidazione avviene d'ufficio ad opera del Comune sulla base degli elementi dichiarati o accertati.

**Articolo 7**  
**RISCOSSIONE**

1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune.

## **TITOLO II DISPOSIZIONI COMUNI**

### **Articolo 8 FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO**

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 692, della Legge 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

### **Articolo 9 VERIFICHE - ACCERTAMENTO - SANZIONI ED INTERESSI**

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. Per le operazioni di cui sopra il Comune ha facoltà di avvalersi:
  - Degli accertatori di cui ai commi 179 - 182, art. 1, della Legge n. 296/2006, ove nominati;
  - Del proprio personale dipendente;
  - Di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con i quali può stipulare apposite convenzioni.
3. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali, sono obbligati a trasmettere all'Ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
  - Delle concessioni per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche;
  - Delle comunicazioni di fine lavoro ricevute;
  - Dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso di locali ed aree.
  - Dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;

- Di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazioni di residenza e domicilio della popolazione residente.
4. Ai sensi dell'articolo 1 comma 694 della L. 147/2013 in caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
  5. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, in base al disposto dell'articolo 1, comma 646, della L. 147/2013.
  6. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai commi precedenti, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, ai sensi dei commi 161 e 162 dell'articolo 1, della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggior tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni e delle spese.
  7. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati, o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
  8. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di

autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

9. Ai sensi dell'articolo 1 comma 695 della L. 147/2013 in caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultanti dalla dichiarazione, alle prescritte scadenze, viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
10. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, ai sensi dell'articolo 1 comma 696 della L. 147/2013, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
11. In caso di infedele dichiarazione, ai sensi dell'articolo 1 comma 697 della L. 147/2013, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
12. Ai sensi dell'articolo 1 comma 697 della L. 147/2013, in caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'articolo 8, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da 100 a 500 euro.
13. Ai sensi dell'articolo 1 comma 699 della L. 147/2013, le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
14. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.296.

#### **Articolo 10 RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto



14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

### **Articolo 11 CONTENZIOSO**

1. Contro l'avviso di accertamento del tributo, l'ingiunzione di pagamento, nonché gli altri atti indicati dall'art. 19 del D.Lgs. 546/92, il contribuente, entro 60, giorni dalla data di notificazione dell'atto stesso, può avvalersi della facoltà di presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.
2. Il ricorso deve ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 18 del D.Lgs. 546/92, pena l'inammissibilità del ricorso stesso, a norma di quanto disposto dal 4° comma dell'art. 18 citato.

### **Articolo 12 RIMBORSI**

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno dalla data dell'eseguito versamento ovvero, in caso di errore non imputabile al soggetto gestore del servizio, dalla richiesta di rimborso.
3. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza dell'importo addebitato rispetto a quanto dovuto, o di importo addebitato riconosciuto non dovuto, il Funzionario responsabile dispone l'abbuono ovvero il rimborso della tariffa riconosciuta non dovuta entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta dell'utente o dalla ricezione della comunicazione di cessazione o della comunicazione tardiva.

**Articolo 13**  
**CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO**

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

**Articolo 14**  
**NORME FINALI**

1. Qualsiasi comunicazione diretta al Comune o ai contribuenti prevista dal presente regolamento si intende validamente effettuata - ad ogni effetto - anche mediante posta elettronica certificata (PEC) di cui al D.P.R. 11/02/2005, n° 68. Sulle predette comunicazioni la firma autografa può essere validamente sostituita da firme elettroniche qualificate e digitali, ai sensi del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e del D.P.C.M. 22/2/2013 (GU n. 117 del 21/5/-2013).

**Articolo 15**  
**TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della IUC sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196/2003.

**Articolo 16**  
**ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014.

## **Parte 2^**

### **Regolamento componente "TARI"**

**Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione  
dei rifiuti**

#### **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

- ART. 17. OGGETTO DEL REGOLAMENTO pag.15
- ART. 18. DEFINIZIONE DI RIFIUTO E ASSIMILAZIONE  
DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI pag.15
- ART. 19. SOGGETTO ATTIVO pag.16

#### **TITOLO II PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI**

- ART. 20. PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO pag.16
- ART. 21. SOGGETTI PASSIVI pag.12
- ART. 22. LOCALI ED AREE NON SOGGETTI AL TRIBUTO pag.17
- ART. 23. ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON  
CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO pag.18
- ART. 24. DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE pag.19

#### **TITOLO III TARIFFE**

- ART. 25. DETERMINAZIONE E ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA pag.20
- ART. 26. UTENZE DOMESTICHE pag.21
- ART. 27. UTENZE NON DOMESTICHE pag.21
- ART. 28. SCUOLE STATALI pag.22
- ART. 29. TRIBUTO COMUNALE GIORNALIERO PER IL  
SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI ASSIMILATI pag.22

- ART. 30. TRIBUTO PROVINCIALE pag.23

#### **TITOLO IV RIDUZIONI - AGEVOLAZIONI -CONTRIBUTI - ESENZIONI**

- ART. 31. RIDUZIONI TARIFFARIE pag.23

#### **TITOLO V DICHIARAZIONE E RISCOSSIONE**

- ART. 32. DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE DEL POSSESSO, DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE. pag.25
- ART. 33. RISCOSSIONE pag.27
- ART. 34. CONTROLLI pag.28

#### **TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

- ART. 35. ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI pag.29
- ART. 36. NORME FINALI pag.29

#### **Allegati**

- All. A: Sostanze assimilate ai rifiuti urbani pag.30
- All. B: Categorie di utenze non domestiche pag.32

## **TITOLO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Articolo 17**

#### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la componente "TARI" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dall'art.1, commi dal 639 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi, in particolare stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi.
3. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

#### **Articolo 18**

#### **DEFINIZIONE DI RIFIUTO E ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI**

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo n. 152/2006 e smi.
2. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sempre che, per le utenze di superficie complessiva, al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, superiore a 500 mq. il rapporto tra la quantità globale (in kg) di detti rifiuti prodotti e l'indicata superficie, non superi il 100% del valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle inserite

nell'allegato 1, punto 4.4. del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

### **Articolo 19 SOGGETTO ATTIVO**

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

## **TITOLO II PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI**

### **Articolo 20 PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO**

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
3. Si intendono per:
  - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
  - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
  - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
  - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

### **Articolo 21 SOGGETTI PASSIVI**

1. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al comma 1 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale si verificano le condizioni di cui al comma 1.

## **Articolo 22**

### **LOCALI ED AREE NON SOGGETTI AL TRIBUTO**

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura, come luoghi impraticabili, interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti.
2. Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo:
  - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, centrali frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
  - b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore a metri 1,50, nel quale non sia possibile la permanenza;
  - c) balconi e terrazze scoperti.
3. Non sono altresì soggetti al tributo i locali che non possono produrre rifiuti per il particolare uso a cui sono stabilmente destinati, come locali con presenza sporadica dell'uomo o di produzione a ciclo chiuso, che non comportino la produzione di rifiuti in quantità apprezzabile.
4. Sono altresì esclusi, ai sensi di tale disposizione, le parti degli impianti sportivi riservate all'esercizio dell'attività da parte dei soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali coperti, mentre rimangono imponibili tutte le superfici accessorie accessibili al pubblico ovvero destinate ad uso strumentale

all'attività sportiva ovvero ancora le aree attrezzate per lo svolgimento dell'attività sportiva.

5. Non sono infine soggetti al tributo i locali che non possono produrre rifiuti perché risultanti in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno.
6. Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo:
  - fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione e in costruzione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.
7. Le circostanze di cui ai precedenti commi comportano la non assoggettabilità al tributo soltanto qualora siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente accertate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.
8. Infine, sono esclusi dal tributo i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati da avviarsi allo smaltimento, per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

### **Articolo 23**

#### **ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO**

1. Nella determinazione della superficie imponibile non si tiene conto di quella parte di essa, ove, per caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori a condizione che gli stessi dimostrino, tramite presentazione al comune di copia del formulario di identificazione dei rifiuti, entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente e che abbiano previamente indicato nella dichiarazione le superfici produttive di rifiuti speciali.
2. In mancanza di presentazione della documentazione di cui al comma 1 entro i termini previsti, l'intera superficie sarà assoggettata al tributo per l'intero anno solare.
3. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER.



**Articolo 24**  
**DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE**

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e sulla base dei criteri determinati con il presente regolamento.
2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della Legge 147/2013, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n° 507 (TARSU), o della Tares di cui all'articolo 14 del D.L. n. 201/2011.
3. Per le altre unità immobiliari, la superficie di commisurazione del tributo, ai sensi del comma 647 della Legge 147/2013, è pari a quella calpestabile, con esclusione di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, assoggettabile alla TARI, a decorrere dalla compiuta attivazione delle procedure volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'articolo 1 comma 647 della L. 147/2013, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.  
All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
5. La superficie calpestabile viene misurata come segue:
  - a) la superficie dei locali assoggettabile a tariffa è misurata al netto dei muri, pilastri, escludendo i balconi e le terrazze.
  - b) la superficie delle aree esterne assoggettabile a tariffa è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o